



# *Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*

## **Parere sull'applicazione dell'art. 65, comma 4 del Dpr 554/99 (raggruppamenti di progettisti)**

*GDL 57/02/Q*

### ***Considerato in fatto***

La FEDERCASA ha richiesto a questa Autorità un parere in merito alla disposizione dell'art. 65 comma 4 del DPR 554/99, il quale stabilisce le modalità di riparto tra i soggetti temporaneamente associati dei requisiti di carattere finanziario e tecnico, individuati dalla stazione appaltante all'atto dell'indizione della gara.

In particolare, la richiedente vuole conoscere la *ratio* della prescrizione in base alla quale i requisiti di cui all'art. 66 comma 1 lettere a), b), d) del regolamento, devono essere posseduti in misura non superiore al 60% dal capo gruppo, la restante parte dal o dai mandanti. Una simile previsione, a parere della FEDERCASA, impedirebbe ai professionisti con requisiti superiori al 60% di presentare offerte in forma associata, con la conseguente limitazione della libertà di organizzazione dei concorrenti.

La suddetta problematica è stata sottoposta all'attenzione dei firmatari dei Protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

### ***Ritenuto in diritto***

Al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata dalla FEDERCASA, deve preliminarmente evidenziarsi che l'art. 7 comma 1 lettera g) della L. 109/94 e s.m. include fra i soggetti esterni, ai quali è possibile affidare la progettazione ed i servizi connessi, 'i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), dello stesso articolo, ovvero, professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, società di ingegneria.

E', dunque, possibile la partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche da parte di soggetti temporaneamente associati. Possibilità, questa, che si presenta di particolare utilità ogni qual volta l'entità dell'incarico non ne consentirebbe l'assunzione da parte di un singolo concorrente.

Si tratta di un meccanismo da tempo collaudato per la partecipazione alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, che la legge quadro ha esteso anche alla fase di progettazione; infatti, anche ai raggruppamenti *de quibus* si applica l'art. 13 della Legge, ove compatibile.

Al riguardo, tuttavia, l'art. 51 (commi 1, 2, 3) puntualizza opportunamente il concetto di compartecipazione alle gare; proibisce, inoltre, che gli stessi concorrenti possano prendere parte, in più di una veste, alla stessa procedura concorsuale, con il conseguente, ingiusto vantaggio che ne deriverebbe. Attualmente, pertanto, i raggruppamenti di professionisti sono ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione, e ciò anche in forma mista (professionista più società).

Per quel che riguarda invece l'effettiva quantificazione dei requisiti minimi di partecipazione alle gare, per i suddetti raggruppamenti, deve richiamarsi l'art. 65 comma 4, in base al quale *"la stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 17 comma 1 lettera f!;) della legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 66 comma 1 lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo,. la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi"*.

Ai sensi del suddetto art. 65 comma 4, pertanto, è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere che, nel caso in cui partecipino raggruppamenti temporanei di cui al suddetto articolo 17, che i requisiti sub a b d, dell' art. 66 (cioè quelli "frazionabili" ad eccezione del solo requisito sub lettera c) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; in tal caso la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ai quali il bando non può richiedere percentuali di possesso dei requisiti minimi.

Da lettura della norma sopra richiamata, emerge un elemento di novità, rispetto ai precedenti normativi, dato dall' eliminazione della revisione di un *minimum* di requisiti in capo a ciascuno dei soggetti mandanti; scelta, questa, che si conforma con coerenza alla *ratio* dell'istituto: consentire la formazione di un soggetto "forte" tramite l'aggregazione delle disponibilità tecniche e finanziarie di più soggetti "deboli", in vista del raggiungimento di un obiettivo di comune interesse, rappresentato dall' acquisizione di una specifica commessa.

Ed è in tal senso che deve essere letta la disposizione dell'art. 65 comma 4 regolamento. Se la stazione appaltante decide di prevedere percentuali massime per la capogruppo (si tratta infatti di una facoltà, non di un obbligo), non potrà fissare una percentuale di requisiti massimi da possedere superiore al 60%.

Ciò al fine di consentire la partecipazione a gare, anche di un certo rilievo economico e tecnico, a quei soggetti che, pur non possedendo - singolarmente - i necessari requisiti, possono partecipare alle stesse, unendosi temporaneamente a soggetti più "forti"; se così non fosse, infatti, i suddetti soggetti rimarrebbero esclusi da una fetta consistente del mercato.

La limitazione della percentuale dei requisiti per la mandataria a, pertanto, nasce proprio da questa esigenza: consentire una partecipazione più ampia di concorrenti alle gare, nel rispetto del principio di libera concorrenza, tanto perseguito dal legislatore.

Si ribadisce, tuttavia, che l'introduzione, nel bando, dell'indicazione sulle modalità di riparto tra i soggetti temporaneamente associati dei requisiti tecnico-finanziari, rappresenta, ai sensi dell' art. 65 comma 4 del regolamento una facoltà e non un dovere per la stazione

appaltante. Conseguentemente, non si ravvisa nella disposizione esaminata alcun pericolo in merito ad una limitazione della libertà di organizzazione dei concorrenti. Ove, peraltro, il potenziale concorrente sia in possesso del 100% dei requisiti, lo stesso è comunque abilitato a partecipare alle procedure di gara, potendo già concorrere singolarmente.

Roma, 11/2/2003